

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 208/2013

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 208/2013

Art. 4 Abrogazione degli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 208/2013

Art. 5 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le opportune modifiche al Regolamento per l'attività di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres per adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 36, della legge regionale 12/2002 e al decreto del Ministero dello Sviluppo economico di data 1 ottobre 2018, n. 131.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 208/2013

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 208/2013 è abrogata.

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 208/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 208/2013 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le definizioni di panificio, pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata trova applicazione la disciplina contenuta, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 1 ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di <<panificio>>, di << pane fresco>> e dell'adozione della dicitura <<pane conservato>>).

Art. 4 Abrogazione degli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 208/2013

1. Gli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Regione 208/2013 sono abrogati.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE